



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: DISCARICO AMMINISTRATIVO REA MT-91976

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n 165/2001, successive modificazioni, ed in particolare l’art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D.P.R.2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la deliberazione n. 4 del Consiglio del 9 aprile 2024 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 Dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 Ottobre 2020, n. 22 del 21 Dicembre 2020 e n. 3 del 29 Marzo 2023;
- il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con provvedimento n. 13 dell’11 gennaio 2019 e modificato dalla stessa con delibera n. 38 del 28 giugno 2024;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell’11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all’individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata;
- il Programma Pluriennale 2019-2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2019 predisposti con provvedimento di Giunta n. 21 del 14 febbraio 2019 e approvati dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2019 con provvedimento n. 8;



- la Relazione Previsionale e Programmatica 2024 predisposta con provvedimento di Giunta n.56 del 25 Settembre 2023 ed approvata dal Consiglio nella seduta del 19 Ottobre 2023 con provvedimento n.16;
- il Preventivo Economico 2024 predisposto con provvedimento di Giunta n.72 del 29 Novembre 2023 e approvato dal Consiglio con provvedimento n.19 del 20 Dicembre 2023;

DATO ATTO che, ai sensi del sopracitato D. Lgs. n. 165/2001, nonché delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Dirigente, giusta la citata deliberazione della Giunta n. 27 del 14 febbraio 2019;

VISTO l'art. 13 del D.P.R. n. 254/2005 ove espressamente si prevede che *“La gestione del budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. L'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma precedente è disposto con provvedimento direzionale da inviare all'ufficio ragioneria e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione. (...)”*;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 178 del 22.12.2023, con la quale sono stati assegnati alla dirigenza le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'esercizio 2024;

VISTI

- il Decreto 11 maggio 2001 n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'art.17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
- il D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 e la Circolare ministeriale n. 3587 del 20 giugno 2005, i quali disciplinano le modalità di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, in attuazione del D.Lgs18 dicembre 1997, n. 472;

PREMESSO che in applicazione dell'art. 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

CONSIDERATO che a seguito della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 *“Errati versamenti da parte del contribuente. Problematiche applicative e soluzioni interpretative”* il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 172574 del 22/10/2013, ha fornito dei chiarimenti in relazione a questioni riguardanti l'insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione nel “termine lungo” e all'efficacia del ravvedimento operoso in presenza di versamento carente;

RICORDATO che, in base all'art. 3 comma 3 del “Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio”, adottato dalla Giunta Camerale il 30/07/2020 non si fa luogo all'iscrizione a ruolo diretta quando



l'ammontare complessivo dovuto a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia pari o inferiore all'importo fissato dalla L. n. 44 del 26/04/2012 ed eventuali successivi adeguamenti legislativi. Alla data di approvazione del Regolamento, l'importo stabilito è pari ad euro 30,00 con conseguente rinuncia al relativo credito, a condizione che, nel quinquennio precedente, non siano state commesse altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale (già contestate e anche non contestate perché inferiori al minimo irrogabile) salvo quanto previsto dal successivo comma 4 del Regolamento

ATTESO che, in applicazione della normativa citata, sulle violazioni commesse per omesso e/o incompleto versamento viene applicata una sanzione del 30% sull'importo non versato;

CONSTATATO che l'Ente camerale, ai sensi dell'art.10 del Regolamento sulle sanzioni amministrative tributarie sopra ricordato, si avvale dell'istituto della "continuazione" il quale prevede che le sanzioni calcolate per le violazioni, tengano conto di eventuali precedenti provvedimenti sanzionati, in modo che la sanzione determinata nel caso di continuazione non sia superiore a quella derivante dal "cumulo" delle sanzioni previste per le singole violazioni;

PRESO ATTO che, a decorrere dal 1 Luglio 2017, è stato affidato al nuovo ente "Agenzia delle entrate-riscossione" la riscossione coattiva tramite ruolo dei diritti annuali e delle relative sanzioni e interessi dovuti alle Camere di Commercio a norma dell'art. 18 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., finora riscosse tramite Equitalia S.P.A.

PRESO ATTO che in data 17.12.2018 con Determinazione n. 8 del Presidente della Camera di Commercio della Basilicata, successivamente ratificata con provvedimento di Giunta Camerale n. 7 dell'11/01/2019 è stato prorogato l'affidamento, già disposto dalle preesistenti Camere di Commercio di Potenza e di Matera al nuovo Ente "Agenzia delle entrate-riscossione" e, per le unità produttive situate in Sicilia, a "Riscossione Sicilia spa" del servizio di riscossione coattiva tramite ruolo del diritto annuale e delle relative sanzioni e interessi dovuti alla Camera di Commercio a norma dell'art. 18 della legge 580/1993 e delle altre entrate, proprie o per conto dell'erario, riscosse tramite ruolo dalla Camera di Commercio;

CONSIDERATO che l' art. 3, comma 1 del DM 359/2001 prevede che "sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento" e che "Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività." (art. 4, comma 2);

VISTA l'istanza inviata dalla sig.ra Santeramo Maria Leonarda titolare della ditta individuale omonima - CF SNTMLN38D61F052I iscritta al Rea MT-91976, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0018312/E del 28/08/2024 volta ad ottenere lo sgravio totale della cartella esattoriale emessa per tardato pagamento del diritto annuale 2020;

CONSIDERATO che dalla verifica effettuata relativa alla posizione dell'impresa in oggetto, è necessario provvedere al discarico totale della cartella di pagamento emessa per l'anno 2020 in quanto l'impresa risulta aver pagato regolarmente il diritto versando l'importo dovuto in data 30/07/2020;

PRESO ATTO che la somma da sgravare risulta pari ad € **31,82**;



DATO ATTO che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal responsabile dell'ufficio Diritto Annuale;

Ai sensi della normativa riportata e vigente;

DETERMINA

- di concedere il discarico amministrativo in favore dell'impresa iscritta al n. Rea MT-91976 per un importo complessivo di € **31.82** come da prospetto allegato alla presente determina;
- di trasmettere detti discarichi all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, telematicamente, tramite il sito internet <https://www.agenziaentrate.gov.it> predisposto per i ruoli.

Il Dirigente Area n. 2

“Registro Imprese e
Regolazione del mercato”
Avv. Caterina Famularo

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.